Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale del Piemonte e Valle D'Aosta
10100 Torino

PROTOCOLLO D'INTESA REGIONALE
PER LE REGIONI PEMONTE E VALLE D'AOSTA
STIPULATO
AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1 DELL'ACCORDO NAZIONALE QUADRO D'AMMINISTRAZIONE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA SOTTOSCRITTO IN DATA 24 MARZO 2004

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modificata dalla legge 16 ottobre 1991, n. 321 e dal decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356;

Visto l'articolo 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129;

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica nn. 395/95, 254/99 e 164/2002;

Visto l'art. 24, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

Visto l'art. 3, primo comma, dell'Accordo Quadro di Amministrazione per il personale appartenente al corpo di polizia penitenziaria sottoscritto in data 24 marzo 2004;

IL PROVVEDITORE REGIONALE
dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte e la Valle d'Aosta

E
Le Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe.; O.S.A.P.P.; C.I.S.L. - F.P.S./P.P.; C.G.I.L. - F.P./P.P.; U.I.L. – P.A./P.P.; Si.N.A.P.Pe.; F.S.A. C.N.P.P. – Si.A.P.Pe. – U.G.L./F.N.P.; Si.A.L.Pe. – A.S.I.A.; S.A.G. – P.P.

Stipulano il presente Protocollo d'intesa regionale:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Fonti normative

1. Il presente Protocollo di intesa – di seguito abbreviato in "Protocollo" – è stipulato ai sensi dell'art. 3, comma 1, 2, 3, dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, sottoscritto in data 24 marzo 2004 - di seguito abbreviato in "Accordo Quadro" – ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e dell'art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164 – di seguito abbreviati, rispettivamente in "Contratto Collettivo" e in "Nuovo Contratto Collettivo" -.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il Protocollo prende in esame le seguenti materie:

   - Relazioni sindacali;
   - Criteri di individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, in relazione alle diverse tipologie di orario di lavoro;
   - Criteri per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
   - Criteri per l'applicazione del riposo compensativo;
   - Criteri per la programmazione di turni di reperibilità;
   - Criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni di età o con più di trenta anni di servizio;
   - Gestione ed applicazione delle modalità per la destinazione, utilizzazione, attribuzione e verifica, su base annuale delle risorse di cui all'art. 14 del Nuovo Contratto Collettivo;
   - Criteri applicativi relativi alla formazione del personale, con riferimento a materie, tempi e modalità;
   - Criteri per la verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
   -
   -
   - Criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
   - Misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

2. Le materie di cui al precedente comma sono prese in esame nei limiti di quanto definito dalla normativa vigente ed, in particolare, dalle fonti di cui all'art. 1, al fine di elaborare criteri, modalità e procedure di maggior dettaglio in funzione delle esigenze delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e di conferire uniformità di indirizzo applicativo alla contrattazione decentrata in sede periferica.

TITOLO II – RELAZIONI SINDACALI

Art. 3
Principi Generali

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, responsabilità, buona fede e trasparenza ed è orientato a migliorare il grado di efficienza dei servizi istituzionali e le condizioni di lavoro degli operatori della sicurezza;
2. Le relazioni sindacali sono altresì improntate al criterio della tempestività, chiarezza, pertinenza, precisione delle comunicazioni reciproche;
3. Le relazioni sindacali sono tenute in modo da non ledere il diritto alla riservatezza, così come disciplinato dalla vigente normativa ed, in particolare, dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 4
Contrattazioni in sede decentrata nelle materie di cui all'art. 24, comma 6, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 e art. 3 dell'Accordo Quadro

1. Di ciascun incontro in sede di contrattazione decentrata deve essere redatto apposito verbale, dal quale devono risultare le posizioni delle parti relativamente a quanto oggetto di discussione;
2. Al termine delle contrattazioni sindacali, nel rispetto di quanto disciplinato dall'Accordo Quadro, le intese raggiunte devono essere formalizzate in un Accordo sotto forma di articolato;
3. Sulla base dell'articolato di cui al comma precedente, la Direzione dell'Istituto o Servizio sede di contrattazione decentrata adotta i conseguenti provvedimenti amministrativi nel termine di giorni quindici dalla sottoscrizione dell'Accordo.
4. Copia dell'informazione preventiva, dei verbali delle relative trattative sindacali, dell'Accordo raggiunto e dei provvedimenti amministrativi conseguenti è trasmessa, nel medesimo termine di cui al precedente comma, al Provveditore regionale ed inserita nell'albo di cui al successivo art. 6, comma 1.

Art. 5
Uffici, Istituti e Servizi sedi di contrattazione decentrata periferica

1. Sono individuate, quali sedi di contrattazione decentrata i seguenti uffici, istituti e servizi:

- Il Provveditorato regionale per il personale che vi presta servizio;
- Gli Istituti e Centri di Servizio Sociale di livello dirigenziale, per il personale che vi presta servizio;
- La scuola di formazione ed aggiornamento, per il personale che vi presta servizio.

Art. 6
Esame congiunto nelle materie di cui all'art. 26 D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 e art. 4 dell'Accordo Quadro

1. Fermo restando quanto stabilito dall'Accordo Quadro circa le modalità di redazione dei verbali di esame congiunto, in caso di intesa a seguito degli incontri tenuti, i contenuti della stessa vengono recepiti in un Protocollo, sotto forma di articolato.

Art. 7
Informazione nelle materie di cui all'art. 25 D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 e artt. 3 e 4 dell'Accordo Quadro

1. Fermo restando quanto stabilito dall'Accordo Quadro circa le modalità di informazione preventiva, la stessa è fornita – di norma e salvo casi eccezionali – almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per l'incontro.
2. L'informazione successiva è fornita non oltre cinque giorni lavorativi successivi all'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 8
Commissione arbitrale regionale

1. Le richieste di convocazione della Commissione arbitrale regionale di cui all'art. 3, comma 14 dell'Accordo Quadro, devono essere presentate nel termine di giorni trenta dalla data in cui il richiedente ha avuto notizia della mancata corrispondenza degli accordi decentrati periferici al Protocollo d'intesa regionale ed ai principi e criteri determinati dall'Accordo Quadro o dell'insorgenza di conflitti instauratisi in sede di applicazione degli accordi sottoscritti.
2. La Commissione si riunisce tempestivamente e, comunque, entro i venti giorni successivi alla richiesta di convocazione.
3. La Commissione si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti di diritto.

Art. 9
Albo regionale delle relazioni sindacali

1. Al fine di incrementare il grado di trasparenza delle relazioni sindacali, è istituito presso il Provveditorato regionale – Ufficio della Segreteria ed Affari Generali, settore delle Relazioni Sindacali, un albo regionale delle relazioni sindacali, ove viene custodita, in copia ed in ordine cronologico, la seguente documentazione:
- Informazioni preventive, verbali delle trattative, accordi sottoscritti e provvedimenti amministrativi adottati in seguito a contrattazione decentrata in sede periferica;
- Informazioni preventive, verbali degli esami congiunti effettuati e relativi Protocolli di intesa, provvedimenti amministrativi adottati successivamente a tali esami;
- Informazioni successive fornite in sede periferica nelle materie di cui all'art. 25, comma 4, del Nuovo Contratto Collettivo;
- Verbali delle sedute della Commissione arbitrale regionale e relative delibere;
- Circolari e provvedimenti Dipartimentali in materia di relazioni sindacali;
- Pubblicazioni, aggiornamenti normativi, provvedimenti giurisdizionali in materia di relazioni sindacali.
2. La consultazione alla documentazione custodita presso l'albo regionale delle relazioni sindacali è consentita ad ogni interessato, con le modalità e i tempi che saranno disciplinati con apposito Ordine di Servizio del Provveditore regionale e, comunque, senza formalità.

TITOLO III – ORARIO DI LAVORO

Art. 10
Turni di servizio

1. E' demandata alla contrattazione decentrata in sede periferica l'individuazione degli orari di inizio dei turni, ferma restando l'articolazione su quattro quadranti, salvi i casi di cui al comma successivo.
2. La possibilità di deroga all'articolazione su quattro quadranti orari in caso di articolazione dell'orario in turni sulle ventiquattro ore è demandata alla contrattazione in sede decentrata. In ogni caso il servizio nei reparti ospedalieri dovrà essere tassativamente articolato in quattro turni giornalieri con inizio, rispettivamente, alle ore 00.00, 06.00, 12.00, 18.00.
3. La deroga di cui al comma precedente è prevista tenendo conto delle carenze di personale rispetto all'organico fissato dall'Amministrazione Centrale, dei livelli di sicurezza degli istituti, del numero dei detenuti, delle aliquote di personale legittimamente assente dal servizio per periodi determinati.
4. In sede di contrattazione decentrata sono individuati i posti di servizio – ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi precedenti - ove è possibile applicare tipologie di orario di lavoro su cinque giorni o flessibile. Nella medesima sede sono individuate le fasce di flessibilità, ove applicabili.

Art. 11
Lavoro straordinario

1. Non possono essere richieste ed effettuate prestazioni di lavoro straordinario se non per le finalità di cui all'art. 10, comma 5, dell'Accordo Quadro e sulla base dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 10 del presente Protocollo.
2. In sede di esame – ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. C) - le Direzioni delle sedi di contrattazione decentrata provvederanno a individuare ulteriori criteri di dettaglio per la programmazione di prestazioni eccedenti l'orario ordinario di lavoro, con le modalità di cui all'art. 6 del presente Protocollo.
3. Le suddette direzioni forniscono, ai sensi dell'art. 5, comma 1 dell'Accordo Quadro, informazione successiva – con le modalità di cui all'art. 7 del presente Protocollo – circa le particolari esigenze sopravvenute che hanno reso necessario il ricorso al lavoro straordinario.
4. Ogni anno, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del budget disponibile nel distretto, il Provveditore ripartisce i fondi a favore degli Istituti e Servizi dipendenti, sulla base dei criteri di cui all'art. 10, comma 4, dell'Accordo Quadro.
5. La ripartizione di cui al comma precedente è effettuata sulla base di indici percentuali attribuiti al personale presente, livello di sicurezza degli Istituti, al numero di detenuti presenti, e alle carenze di personale rispetto all'organico fissato dall'Amministrazione Centrale, secondo la tabella allegata al presente Protocollo – All. 1 -, di cui costituisce parte integrante.
6. Sugli eventuali incrementi di fondi per singolo Istituto – rispetto all'utilizzo del precedente esercizio finanziario - risultanti dalla ripartizione di cui al precedente

comma, è trattenuta dal Provveditorato – in sede di assegnazione dei fondi - una quota del 50%. Tale quota è destinata all'utilizzo in caso di imprevedibili esigenze di sicurezza insorte nel corso dell'anno nell'ambito del distretto. Ove tali esigenze non avessero a verificarsi, il Provveditore provvederà a ripartire – entro il 15 ottobre di ciascun anno e previa informazione alle OO.SS. - il fondo trattenuto tra gli Istituti che abbiano comprovato – entro il 15 settembre di ciascun anno - la necessità di una integrazione ai fondi assegnati, per le residue finalità e sulla base dei criteri di cui al comma 1.

7. Gli indici percentuali di cui al precedente comma 3 possono essere riaggiornati annualmente, in presenza di oggettive e rilevanti modificazioni delle esigenze del distretto, con le medesime modalità adottate per l'adozione del presente Protocollo. Tale aggiornamento, in ogni caso, avrà effetto a decorrere dalla ripartizione immediatamente successiva.

Art. 12
Riposo Compensativo

1. In sede di contrattazione decentrata sono determinati, fermo restando quanto disposto dall'art. 11 dell'Accordo Quadro, i tempi e le modalità di richiesta e di concessione dei turni di riposo compensativo.
2. In ogni caso le richieste di fruizione dei riposi compensativi devono essere presentate per iscritto, nel termine utile per la programmazione mensile del servizio. In caso di comprovati gravi motivi le stesse possono essere presentate nel termine di cinque giorni lavorativi antecedenti la data di fruizione.
3. In caso di diniego per esigenze di servizio, il relativo provvedimento - scritto e motivato - dovrà essere portato a conoscenza del dipendente entro i tre giorni lavorativi antecedenti la data di fruizione.

Art. 13
Turni di reperibilità

1. In sede di contrattazione decentrata sono determinate, nei limiti di quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 1 del presente Protocollo, le modalità di applicazione dei criteri di cui all'art. 12, comma 2, dell'Accordo Quadro.
2. Il Provveditore, nell'assegnazione dei turni mensili di reperibilità ai sensi dell'art. 12, comma 3 dell'Accordo Quadro, tiene conto dei livelli di sicurezza degli Istituti, del numero e tipologia dei detenuti, delle carenze di personale rispetto all'organico fissato dall'Amministrazione Centrale.
3. La ripartizione dei turni di reperibilità tra gli Istituti dipendenti effettuata sulla base dei criteri di cui al comma precedente e riportata nella tabella allegata al presente protocollo (All. 2) di cui costituisce parte integrante.
4. I turni di reperibilità sono disposti con provvedimento scritto, contenente l'indicazione degli orari di inizio e del termine del turno.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE

Art. 14
Personale con oltre cinquanta anni di età o trenta anni di servizio

1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 9, comma 3 lett. c), e 10, comma 11, dell'Accordo Quadro, è demandata alla contrattazione decentrata la possibilità di individuare ulteriori criteri per l'impiego del personale con più di cinquanta anni di età o con più di trenta anni di servizio, atti a realizzare una più estesa tutela del benessere psico-fisico e, contestualmente, a valorizzare in modo adeguato il patrimonio di esperienza e capacità professionale acquisito.

Art. 15
Attività di protezione sociale e di benessere del personale

1. Fermo restando quanto normativamente disposto in tema di misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro, con particolare riferimento alle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, è demandata alla contrattazione in sede decentrata l'individuazione di modalità di dettaglio atte ad agevolare il raggiungimento degli obbiettivi di pari opportunità.
2. In sede di contrattazione decentrata sono stabiliti tempi e modalità di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, nonché delle attività di protezione sociale e di benessere del personale.
3. Nelle sedi di contrattazione decentrata, le parti si incontrano con cadenza almeno annuale per procedere ad un monitoraggio complessivo delle attività poste in essere nelle materie di cui ai comma precedenti.

TITOLO V – FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI – ANNO 2004

Art. 16
Personale in servizio presso gli Istituti Penitenziari

1. Al fine di conferire uniformità ed omogeneità in tutta la regione, si individua, quale destinatario degli incentivi di cui alla lettera B1) e B2) dell'art. 7, comma 2, dell'Accordo Quadro il personale che – ricorrendone i presupposti - :

a) svolge servizio presso l'ufficio segreteria;
b) svolge servizio presso gli uffici amministrativo – contabili;
c) svolge servizio presso le sale convegno;
d) svolge servizio in qualità di gestore sala convegno;
e) svolge servizio presso gli uffici servizi;
f) svolge servizio presso l'ufficio Conti Correnti detenuti;
g) svolge servizio presso l'Ufficio Educatori e/o Segreteria Tecnica detenuti;
h) frequenta corsi di formazione e/o aggiornamento professionale.

2. Al personale che svolge incarichi presso i posti di servizio fuori da quelli di cui al comma 1) del presente articolo, compete – ricorrendone i presupposti - la quota del fondo per l'incentivazione dei servizi istituzionali di cui alle fattispecie indicate nell'art. 7 lett. A1)/A2) dell'Accordo Quadro.

3. In caso di espletamento di più incarichi, al personale compete il trattamento più favorevole. Tale espletamento dovrà essere documentato da dichiarazione del Responsabile dell'unità operativa di appartenenza, sino alla stipula degli accordi in sede di contrattazione decentrata. Successivamente a tali accordi, l'espletamento di più incarichi dovrà risultare dal prospetto di cui al modello 14/a.

Art. 17
Personale in servizio presso i CSSA

1. Al personale in servizio presso i Centri di Servizio Sociali per Adulti ubicati nel distretto di competenza del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Piemonte e della Valle d'Aosta, compete la quota del fondo per l'incentivazione dei servizi istituzionali di cui alle fattispecie indicate all'art. 7, comma 2 Accordo Quadro, analogamente a quanto previsto per il personale in servizio presso i Provveditorati.

Art. 18
Compiti o incarichi che hanno comportato disagi

1. Preso atto dei criteri di cui all'art. 7 comma 6 dell'Accordo Quadro, rilevato che la situazione di sovraffollamento del distretto, la presenza costante nella pressocchè totalità delle sezioni detentive di detenuti con particolari esigenze trattamentali (tossicodipendenti in trattamento farmacologico, detenuti sottoposti a grande sorveglianza, soggetti di particolare pericolosità penitenziaria) ha comportato disagio

nello svolgimento del servizio presso le medesime situazioni detentive, sono individuati quali compiti comportanti disagio i servizi svolti presso le sezioni detentive.

2. Sono altresì individuati quali compiti comportanti disagio l'espletamento di turni di servizio che abbiano comportato l'esposizione ad agenti atmosferici per almeno tre ore per turno e i servizi armati per almeno tre ore per turno.
3. Sono altresì individuati quali compiti che comportano disagio i servizi di piantonamento presso luoghi esterni di cura e l'espletamento del servizio traduzioni.
4. Il Provveditore Regionale e i rappresentanti regionali delle Organizzazioni firmatarie del Nuovo Contratto, si incontrano con cadenza annuale, successivamente alla comunicazione da parte degli uffici dipartimentali, del budget disponibile in ambito distrettuale, al fine di determinare criteri di priorità, ove necessario, tra le diverse tipologie di compiti comportanti disagio.

Art. 19
Compiti o incarichi che hanno comportato responsabilità

1. Sono individuati quali incarichi comportanti responsabilità, ai fini del riconoscimento dei compensi di cui all'art. 7, comma 6 dell'Accordo Quadro:

a) L'espletamento di compiti di sorveglianza generale;
b) L'espletamento di compiti di sorveglianza o preposto interno/esterno;
c) L'espletamento delle mansioni relative al servizio di matricola dei detenuti ed internati;

Art. 20
Coordinatori e Responsabili delle Unità Operative costituite presso il Provveditorato Regionale

1. Al fine di una corretta interpretazione di quanto contenuto nell'art. 7, comma 2, lett. H) dell'Accordo Quadro, relativamente al fondo per l'incentivazione dei servizi istituzionali destinato agli uffici della sicurezza, traduzioni e piantonamento, sono considerate unità operative costituite presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte e la Valle d'Aosta in seno agli Uffici di corrispondenza, i seguenti settori e servizi:

a) settore delle assegnazioni e dei trasferimenti dei detenuti;
b) settore delle traduzioni;
c) servizio scorte e tutela;
d) nucleo regionale unità cinofile.

2. Al personale di polizia penitenziaria assegnato, con formale provvedimento, quale Responsabile di uno dei settori di cui alle lettere a) b) c) del comma 1) del presente articolo o quale Coordinatore di più settori, compete il compenso indicato all'art. 7, comma 2, lett. H) dell'Accordo Quadro.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 21
Riserva

1. E' fatta riserva di integrare il presente Protocollo, in materia di formazione ed aggiornamento professionale, successivamente alla stesura dell'articolato di cui all'art. 13 dell'Accordo Quadro, con le medesime modalità adottate per la sottoscrizione del Protocollo.
2. Con le medesime modalità adottate per la sottoscrizione del presente Protocollo, le parti si incontrano annualmente per la definizione di un Accordo sulle materie di cui al Titolo V del presente Protocollo.

Art. 22
Norma conclusiva

1. Ferma restando l'osservanza di tutta la normativa – di carattere primario e secondario - in materia e, specificamente, di quella richiamata all'art. 1 del presente Protocollo, sono da ritenersi abrogate tutte le disposizioni pattizie precedentemente assunte in ambito regionale, ove non espressamente richiamate nel presente Protocollo.
2. Sono fatti salvi, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b) dell'Accordo Quadro, i criteri relativi alla mobilità del personale tra le sedi nell'ambito del distretto assunti nel corso dell'incontro sindacale del 3 febbraio 2000.
3. In ossequio all'attuale modello di relazioni sindacali, la competenza sulle materie precedentemente normate con le disposizioni pattizie di cui al comma 1 del presente articolo, è demandata alle sedi periferiche, con le modalità previste dal Nuovo Contratto Collettivo e dall'Accordo Quadro.

23 GIU. 2004

Il Provveditore Regionale
Zaccagnino

I rappresentanti regionali delle OO.SS.:

S.A.P.Pe.;

O.S.A.P.P.;

C.I.S.L. - F.P.S./P.P.;

C.G.I.L. - F.P./P.P.;

U.I.L. – P.A./P.P.;

Si.N.A.P.Pe.;

F.S.A. C.N.P.P. – Si.A.P.Pe. – U.G.L./F.N.P.;

Si.A.L.Pe. – A.S.I.A.;

S.A.G. – P.P.

PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

ALLEGATO 1
(articolo 11 del Protocollo d'intesa)

Tabella per il riparto dello straordinario del personale di Polizia Penitenziaria del distretto

	INDICI	PESO PERCENTUALE ATTRIBUITO
A	Personale di Polizia Penitenziaria effettivamente presente nel distretto	70
B	Incidenza percentuale delle carenze negli organici del personale di Polizia Penitenziaria nel distretto	13
C	Personale di Polizia assegnato ai N. T. P.	4
D	Detenuti presenti	5
E	Detenuti presenti nelle Sezioni Alta Sicurezza	2
F	Sovraffollamento detenuti	4
G	Rapporto detenuti - personale di Polizia Penitenziaria	2

PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

<u>ALLEGATO 2</u>
(articolo 13 del Protocollo d'intesa)

Tabella per il riparto dei turni di reperibilità del personale di Polizia Penitenziaria del distretto

	INDICI	PESO PERCENTUALE ATTRIBUITO
A	Livelli di sicurezza	40
B	Incidenza percentuale delle carenze negli organici del personale di Polizia Penitenziaria nel distretto	30
C	Detenuti presenti	30

X U.I.L.

CISL FPS